

**Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21/05/2018**

Il CCNL 16/11/2022 conferma tra le risorse "stabili" la voce ex art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 21/05/2018.

Dal 2018 nelle risorse stabili confluisce annualmente un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Riteniamo che il riferimento "al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi", ai fini del calcolo "a regime" dal 2018 (incremento stabile), debba intendersi riferito alla situazione del personale al momento dell'applicazione del contratto (maggio 2018). Per l'anno 2018, bisognava tenere conto che i differenziali tra le posizioni economiche variavano negli importi nel corso dei primi mesi (v. tabella A e C: fino a febbraio, marzo e da aprile), mentre, a decorrere dall'anno 2019, occorre considerare solamente l'ultimo incremento "a regime" dal 1° aprile 2018.

**DALL'ANNO 2019:**

➤ Dal 1° gennaio 2019:

Incremento posizione economica C.4 =  $67,30 + 13,20$  (quota IVC) =  $80,50 * 13 = 1.046,50$

Incremento posizione iniziale C.1 =  $62,00 + 12,16$  (quota IVC) =  $74,16 * 13 = 964,08$

Differenza =  $1.046,50 - 964,08 = 82,42$

**Differenziale totale da inserire nel fondo "a regime" dall'anno 2019 = 82,42**

Nella dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 21/05/2018 viene precisato che tale incremento, essendo finanziato con risorse definite al livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti (ovvero al limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017).